

SCHERMA BRADAMANTE APS-ASD



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO**

Verbale di assemblea straordinaria n. 1/2025

Il giorno 14 luglio 2025 alle ore 20:00, presso la piattaforma Microsoft Teams, si riunisce l'assemblea straordinaria dell'associazione Scherma Bradamante APS-ASD, in seconda convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto all'art. 10, come da convocazione inviata agli associati in data 11/07/2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Presiede l'assemblea la presidente del Consiglio direttivo, Martina Caracciolo, che propone come segretario verbalizzante Isabella Caracciolo, che accetta.

Sono presenti n. 7 (sette) associati su 7 (sette) iscritti di cui n. 7 (sette) in proprio e nessuno per delega.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

SCHERMA BRADAMANTE APS-ASD



1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, ossia la decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto alle richieste pervenute dall'Ufficio RUNTS Umbria con nota del 2 luglio 2025 al fine di completare il procedimento di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Scherma Bradamante APS-ASD per essere iscritta al RUNTS quale associazione di promozione sociale necessita delle seguenti modifiche statutarie:

1. articolo 5, nella parte in cui prevede la possibilità di associare illimitatamente persone giuridiche e nella parte in cui vengono previsti soci aggregati senza diritto di voto. Si rimanda alla proposta di statuto allegato per le modifiche da deliberare;
2. articolo 6, nella parte in cui prevede in capo al consiglio direttivo il potere di stabilire tempi e modi di consultazione dei libri sociali. Si rimanda alla proposta di statuto allegato per le modifiche da deliberare;
3. articoli 8, 11 e 18, nella parte in cui prevedono il Comitato tecnico scientifico quale organo di amministrazione dell'associazione. Si rimanda alla proposta di statuto allegato per le modifiche da deliberare;
4. articolo 10, nella parte in cui l'assemblea in seconda convocazione è stabilito possa essere convocata trascorse sei ore dalla prima. Si rimanda alla proposta di statuto allegato per le modifiche da deliberare.

Sono stati comunicati altresì al RUNTS, previa trasmissione di autocertificazione sottoscritta dalla presidente, l'indirizzo pec dell'associazione ed il numero dei



volontari iscritti nel relativo registro, che è pari a n. 5 (cinque) nelle persone di:

Pier Luigi Boscia, Isabella Caracciolo, Maria Gentile, Matteo Gresta e Giorgio Picchi.

Al termine della presentazione delle modifiche e della lettura integrale del nuovo statuto proposto (allegato alla convocazione ed al presente verbale), la presidente propone l'approvazione dello stesso alla luce delle modifiche effettuate per adeguarlo alle direttive del RUNTS Umbria e, dunque, al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Segue un breve dibattito, durante il quale gli associati concordano sull'esigenza di provvedere alla modifica dello statuto associativo e di provvedere, quindi, all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea, con votazione palese e nominale, si esprime nel seguente modo:

- Favorevoli n. 7 (sette)
- Contrari n. 0 (zero)
- Astenuti n. 0 (zero).

L'assemblea a maggioranza delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di ultimare la procedura di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione APS e di dare comunicazione della richiesta ed intercorso modifica statutaria all'Ufficio RUNTS Umbria, fornendo copia dell'atto nei tempi previsti nella

SCHERMA BRADAMANTE APS-ASD

predetta comunicazione del 2 luglio 2025.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente per verificare che non vi siano altre questioni da dover discutere. Rilevato che nessun socio ha altre questioni da porre all'attenzione dell'assemblea, si dichiara esaurito l'ordine del giorno ed essendoci null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:30 dello stesso giorno, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

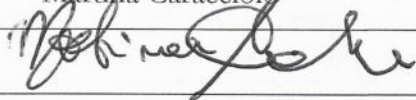
Non intervenendo nessuno, la presidente dichiara chiuso il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Si allega:

A) Statuto della Scherma Bradamante aps-asd.

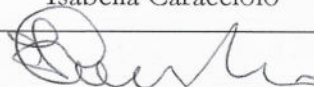
La Presidente

Martina Caracciolo



Il Segretario

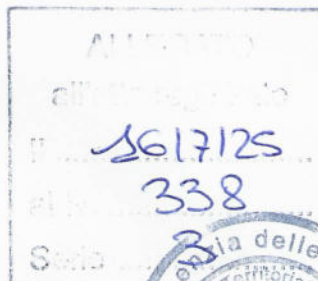
Isabella Caracciolo



REGISTRATO A TERNI IL 16/2/25
AL N. 338 MOD. 3
ATTI PRIVATI 45600

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE TERNI
UFFICIO TERRITORIALE TERNI





STATUTO

del'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica "SCHERMA BRADAMANTE APS-ASD"

Art. 1 – L'Associazione

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, l'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata Scherma Bradamante APS-ASD, Ente del Terzo Settore (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione").

1.2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD", nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel RUNTS.

1.3 L'Associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 dello Statuto della Federazione Italiana Scherma (FIS), è riconosciuta dalla stessa Federazione, il cui Consiglio Federale ne approva lo Statuto, ed è aggregata ovvero affiliata alla FIS. L'Associazione collabora con la FIS, di cui condivide e persegue le finalità, recependo le sue norme di funzionamento e si impegna a rispettarne regolamenti e statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel comune di Terni, in via Ercole Barbarasa n. 23.

2.2 L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo. Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune non comportano modifica statutaria.

2.3 Potranno essere istituite sedi operative, secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Oggetto

3.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4 dello Statuto, attuate senza discriminazioni di sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

3.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è caratterizzata, altresì, dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3 L'Associazione è tenuta a svolgere i propri fini associativi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci tenendo, a cura del Consiglio direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. L'Associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore necessari al compimento dell'attività sociale, siano essi associati che soggetti terzi.

3.4 L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), della Federazione Internazionale Scherma (FIE), della Confederazione Europea di Scherma (EFC), Confederazione del Mediterraneo di Scherma (Co.MEs), della FIS, nonché al presente Statuto, per sé e per i propri tesserati. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o della FIS e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. Altresì, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme sportive antidoping della World Anti-Doping Agency (WADA), della Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), del CONI e del CIP.

3.5 L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, previa delibera del Consiglio direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche al fine di reperire fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.

3.6 L'Associazione esercita, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la ricerca, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con riferimento allo sport della scherma e con particolare riguardo ai Laboratori di scherma per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale (di seguito anche "Laboratori").

3.7 L'Associazione promuove e sostiene, in via stabile e principale, attività di formazione per favorire la conoscenza e l'attuazione dei principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto ad ogni fenomeno e forma di abuso, violenza e discriminazione.

3.8 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore). Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3.9 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – Scopi

4.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, in favore dei propri associati, tesserati o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017:

- i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. t), D.Lgs. 117/2017;
- ii. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);
- iii. promozione della cultura della legalità e della nonviolenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. v), D.Lgs. 117/2017.

Al fine di garantire un efficace e proficuo esercizio, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione è costituita per svolgere altresì formazione, didattica, preparazione ed assistenza all'attività sportiva dilettantistica in favore dei propri associati, tesserati o di terzi, relativamente alla disciplina della Scherma e, in particolare, dei Laboratori di scherma per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2021.

4.2 L'Associazione è altresì costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, tesserati o di terzi, delle seguenti attività:

- i. promuovere, organizzare e sviluppare la formazione dei maestri/tecnici di terzo livello (o più) S.Na.Q. sui Laboratori, provvedendo, in collaborazione con la Scuola formazione e abilitazione

- 
- tecnici scherma, al rilascio della necessaria abilitazione per l'esercizio del Protocollo per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale (di seguito anche "**Protocollo**");
- ii. tutelare e salvaguardare gli interessi di carattere tecnico, l'etica e la professionalità dei maestri/tecnici di terzo livello (o più) S.Na.Q. abilitati all'esercizio del Protocollo;
 - iii. promuovere, organizzare ed implementare i Laboratori tenuti dai maestri/tecnici di terzo livello (o più) S.Na.Q. abilitati all'esercizio del Protocollo in sinergia con psicoterapeuti iscritti all'Albo Nazionale del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
 - iv. promuovere, organizzare e sviluppare la formazione e la sensibilizzazione in merito alle politiche di *safeguarding* dei Tecnici di ogni livello FIS e dei Responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni delle a.s.d. e s.s.d. affiliate (previsti dall'articolo 33, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021), promuovendo sinergie e collegamenti con gli Organi di Giustizia Sportiva FIS e con l'Ufficio della Procura Federale;
 - v. promuovere, organizzare e sviluppare la formazione dei Tecnici federali di ogni livello e dei Responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni di a.s.d. e s.s.d. iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche del CONI in merito alle politiche di *safeguarding*, promuovendo sinergie e collegamenti con la Procura Generale dello Sport, l'Osservatorio permanente per le politiche di *safeguarding* ed il Garante del codice di comportamento sportivo presso il CONI;
 - vi. promuovere e strutturare il collegamento e la sinergia con qualsiasi organismo di base o istituzionale concretamente rivolto all'attuazione di fini comuni agli scopi sociali dell'Associazione, così da favorire l'implementazione dei Laboratori e la formazione in merito alle politiche di *safeguarding*, antidoping, *clean sport* e *sport integrity*;
 - vii. favorire l'informazione e la formazione sulle tematiche di antidoping, *clean sport* e *sport integrity*;
 - viii. promuovere un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate territoriali, come enti sanitari, enti sociali e associazioni che operano nell'ambito del contrasto ad ogni fenomeno e forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - ix. promuovere la ricerca e la conoscenza di massa e il continuo aggiornamento in merito ai Laboratori ed al Protocollo;
 - x. promuovere e sostenere l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa locale o nazionale di contrasto ad ogni ad ogni fenomeno e forma di abuso, violenza e discriminazione, favorendo il benessere psicoemotivo e la crescita personale tanto in ambito sportivo, quanto nella società;
 - xi. promuovere e strutturare il collegamento e la sinergia con gli organismi di base o istituzionali, nazionali ed esteri, concretamente rivolti all'attuazione di fini comuni agli scopi sociali dell'Associazione, così da favorire l'implementazione dei Laboratori e la formazione in merito alle politiche di *safeguarding*, di antidoping, di *clean sport* e di *sport integrity*, favorendo politiche di cooperazione, tra gli altri, con la FIE, l'EFEC e la Co.MEs;
 - xii. promuovere l'inclusione, l'integrazione e la normalizzazione attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia sportiva come strumenti di contrasto ad ogni fenomeno e forma di abuso, violenza e discriminazione, implementando progetti che possano promuovere la fiducia reciproca e relazioni produttive tra Paesi attraverso la scherma, favorendo politiche di cooperazione, tra gli altri, con la FIE, l'EFEC e la Co.MEs.

Art. 5 – Soci

5.1 Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

5.2 Sono Soci Fondatori gli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati specificate al punto 5.1. I soci Fondatori hanno diritto di voto.

5.3 Sono Soci Ordinari, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, gli associati persone fisiche, APS, ETS o senza scopo di lucro, in grado di contribuire concretamente alle finalità statutarie per idoneità

professionale, per impegno profuso nella ricerca sui Laboratori, sul Protocollo e nel contrasto ad ogni fenomeno e forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché per comprovati meriti civici. Sono Associati Ordinari coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo e la cui domanda di ammissione risulti acquisita e accettata dal medesimo. I Soci Ordinari devono dichiarare nella domanda di ammissione: (i) di voler partecipare alla vita associativa; (ii) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne; (iii) di rispettare lo Statuto e le norme da esso richiamate. I Soci Ordinari hanno diritto di voto.

5.4 Sono Soci Sostenitori gli associati ordinari che, per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell'Associazione, si impegnino a contribuire al perseguimento dell'attività statutaria con donazioni o altre erogazioni liberali.

5.5 Sono Soci Onorari, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, gli associati persone fisiche, APS, ETS o senza scopo di lucro, che abbiano notevolmente contribuito alla conoscenza di massa della scherma, dei Laboratori e del Protocollo, e che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione, siano nominati tali con delibera del Consiglio direttivo. I Soci Onorari hanno diritto di voto.

Art. 6 – Associati

6.1 Gli Associati devono essere dotati di una irreprendibile condotta etica, civile e sportiva, ovvero, di requisiti di onorabilità e devono astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, nonché della Federazione Italiana Scherma e dei suoi organi.

6.2 Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

6.3 Chi intenda aderire all'Associazione quale Socio deve presentare domanda scritta di ammissione, indirizzata al Consiglio direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti. Detta domanda di ammissione sarà firmata per accettazione dal Presidente dell'Associazione.

6.4 Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione della domanda, il Consiglio direttivo (o il Consigliere appositamente delegato) potrà rigettare motivatamente l'ammissione del richiedente, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Avverso il predetto rigetto della domanda, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione della delibera.

6.5 In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti e risponde per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

6.6 La qualifica di associato si acquisisce all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo (o del Consigliere appositamente delegato).

6.7 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

6.8 Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

6.9 Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle attività associative.

6.10 I Soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto di voto in Assemblea ed il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.

6.11 Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

6.12 L'Associazione dovrà tesserare tutti i propri associati alla Federazione Italiana Scherma.



Art. 7 - Decadenza

7.1 La qualità di Socio si perde per:

- i. decesso dell'Associato;
- ii. recesso dell'Associato, il quale può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio direttivo, salvo che lo stesso, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore;
- iii. esclusione dell'Associato, deliberata con motivazione dal Consiglio direttivo, previa contestazione all'Associato, e dunque comunicata all'interessato. Questi può presentare ricorso all'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione. L'Assemblea delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. L'Associato può essere escluso per una delle seguenti cause:
 - a. grave violazione dello Statuto, delle regole associative, dei regolamenti interni e di quelli richiamati, dei principi e dei valori fondativi dell'Associazione;
 - b. commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli, ovvero, indegni per il buon nome dell'Associazione o che costituiscano ostacolo al buon andamento della medesima;
 - c. radiazione dell'Associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione. L'Associato radiato, in caso di riabilitazione, potrà inoltrare al Consiglio direttivo formale richiesta di riammissione all'Associazione.

Art. 8 – Organi

8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono Organi amministrativi dell'Associazione:

- i. l'Assemblea generale dei Soci;
- ii. il Presidente;
- iii. il Vicepresidente;
- iv. il Consiglio direttivo;
- v. l'Organo di controllo (eventuale).

8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale e/o in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

8.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: (i) registro dei soci; (ii) registro dei volontari; (iii) registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; (iv) registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 – Assemblea generale dei Soci

9.1 L'Assemblea generale è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti i Soci che risultino iscritti all'Associazione da almeno un mese.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.3 Gli Associati, in accordo all'articolo 8.3, possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato, che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

9.4 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.5 L'Assemblea ordinaria:

- 
- i. nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, previa definizione del loro numero;
 - ii. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - iii. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli organizzativi e di controllo, nonché i codici di condotta, previsti dall'articolo 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021;
 - iv. nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
 - v. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - vi. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - vii. si pronuncia sugli eventuali ricorsi proposti avverso i rigetti sulle domande di ammissione;
 - viii. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - ix. delibera sull'acquisto o la cessione delle proprietà immobiliari dell'Associazione;
 - x. delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

9.6 L'Assemblea straordinaria:

- i. approva le proposte di modifica dello Statuto;
- ii. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- iii. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.2 L'Assemblea è convocata mediante posta ordinaria e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC), recante giorno, ora, luogo e oggetto della riunione in prima ed in seconda convocazione, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. Se l'Assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

10.4 All'Assemblea può partecipare, senza diritto a voto, il Presidente della FIS od un suo delegato.

10.5 In Assemblea ciascun Socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare solo un altro Socio e, dunque, può ricevere soltanto una delega di un altro Socio.

10.6 I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10.7 Ai fini delle elezioni delle cariche sociali, i Soci aventi diritto di voto devono essere tesserati alla FIS e nei loro confronti non devono essere stati adottati dei provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

10.8 L'Assemblea ordinaria può validamente deliberare quando sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.9 L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando sono presenti, in prima convocazione, 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno la metà degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.10 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Art. 11 – Cariche sociali

11.1 I Consiglieri e l'eventuale Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea ordinaria con singole e separate votazioni a scrutinio palese. Le preferenze esprimibili in ogni votazione non possono superare il numero delle persone eleggibili per le singole cariche.

11.2 Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio direttivo con singole e separate votazioni a scrutinio palese. Le preferenze esprimibili in ogni votazione non possono superare il numero delle persone eleggibili per le singole cariche.

11.3 Le cariche sociali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

11.4 La candidatura alle singole cariche sociali dovrà pervenire al Consiglio direttivo, anche se dimissionario, per la verifica del diritto di voto passivo, con lettera raccomandata o consegnata a mano dall'interessato, ovvero, con posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo, a propria volta, invierà ai Soci comunicazione delle candidature pervenute almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

11.5 Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i Soci Fondatori ed Ordinari che, alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- i. essere Soci dell'Associazione da almeno 6 (sei) mesi dalla data dell'Assemblea;
- ii. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero, a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- iii. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- iv. aver dato notizia, contestualmente alla presentazione della candidatura, di eventuali procedimenti penali in corso, ovvero, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3, DPR 14 novembre 2002, n. 313, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero, quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- v. non aver riportato sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- vi. se cittadini stranieri, essere residenti in Italia da almeno 5 (cinque) anni.

11.6 La mancanza iniziale, accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 11, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

11.7 Tutte le cariche sociali, nel rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro i limiti di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, possono percepire compensi individuali proporzionati all'attività svolta da questi nell'interesse dell'Associazione, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze della carica sociale in questione.

Art. 12 – Il Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio direttivo.

12.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; sovrintende a tutta l'attività della stessa e compie tutti gli atti non espressamente riservati alle competenze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

12.3 In caso di impedimento o assenza del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente come appartenenza all'Associazione, sussidiariamente, il Consigliere più anziano di età.

12.4 Per l'elezione del Presidente è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto di voto. A parità di voti viene eletto, per appartenenza, chi vanta la maggiore anzianità in carica appartenente al genere meno rappresentato tra i membri del Consiglio direttivo; in subordine, il Consigliere candidato più giovane appartenente al genere meno rappresentato tra i membri del Consiglio direttivo.

12.5 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

12.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

12.7 Il Presidente, tra l'altro:

- i. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- ii. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare: ad aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; a compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; a eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di rimborsi, salari e stipendi a dipendenti, collaboratori e volontari dell'Associazione.

12.8 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con i soggetti terzi, in particolare con enti ed istituzioni.

12.9 In caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne per ratifica allo stesso nella prima riunione successiva.

12.10 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 13 – Il Vicepresidente

13.1 Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

13.2 Per la sua elezione occorre, in prima convocazione, la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto di voto. A parità di voti viene eletto, per appartenenza, chi vanta la maggiore anzianità in carica di genere femminile e, in subordine, di genere maschile; in ulteriore subordine, il Consigliere candidato più giovane di genere femminile e, sussidiariamente, di genere maschile.

13.3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

14.1 Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri.

14.2 I 5 (cinque) Consiglieri sono eletti dall'Assemblea generale.

14.3 Possono essere eletti Consiglieri i Soci Fondatori e Ordinari che abbiano presentato idonea candidatura, in ossequio alla procedura disciplinata al punto 11.4, e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal punto 11.5.

14.4 I consiglieri eletti devono riunirsi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

14.5 Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti a mezzo di comunicazione inviata tre giorni prima, in caso di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

14.6 I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti e facoltà di presentare contro-deduzioni.

14.7 L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

14.8 Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al combinato disposto degli articoli 9, 10 e 11.

Art. 15 – Competenze del Consiglio direttivo

15.1 Al Consiglio direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

15.2 Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche al Vicepresidente ed eventualmente ad uno o più Consiglieri tenuto conto di particolari esigenze.

15.3 Il Consiglio direttivo si intende regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

15.4 Le delibere sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

15.5 Il Consiglio direttivo, alla sua prima riunione, nomina un Segretario ed un Tesoriere, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

15.6 In occasione dei Consigli direttivi, in assenza del Segretario i verbali saranno redatti da un componente del Consiglio direttivo all'uopo designato.

15.7 Il Consiglio direttivo, in particolare:

- i. elegge tra i propri membri, in ossequio all'articolo 12 dello Statuto, il Presidente e, ai sensi dell'articolo 13, il Vicepresidente;
- ii. nomina i membri del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione;
- iii. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- iv. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- v. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- vi. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, come ad esempio provvedere alla stipula di qualsiasi contratto funzionale al perseguimento degli scopi statuari;
- vii. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché dei volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- viii. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- ix. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- x. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- xi. la facoltà di nominare tra gli associati, che siano soggetti esterni all'ambito consigliare, affinché siano delegati a svolgere particolari e precise funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- xii. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- xiii. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- xiv. nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- xv. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- xvi. istituire sedi operative, nominando i relativi responsabili;

- xvii. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- xviii. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

15.8 Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un registro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 16 – Decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

16.1 Il Consiglio direttivo decade:

- i. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- ii. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- iii. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;

16.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

16.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decade:

- i. per dimissioni;
- ii. per morte o sopravvenuta incapacità.

16.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

17.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

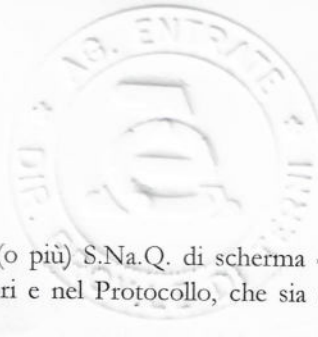
17.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

17.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 18 – Comitato tecnico scientifico

18.1 Al fine di garantire all'Associazione un adeguato supporto tecnico scientifico, è istituito il Comitato tecnico scientifico, composto da 5 (cinque) membri scelti dal Consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 15.7.ii del presente Statuto, e ha durata corrispondente a quella del Consiglio direttivo.

18.2 I membri del Comitato tecnico scientifico sono nominati con singole e separate votazioni a scrutinio palese. Le preferenze esprimibili dai Consiglieri in ogni votazione non possono superare il numero delle persone eleggibili. I membri del Comitato tecnico scientifico devono essere scelti avendo cura di individuarli in modo tale da garantire la rappresentanza di tutte le seguenti figure professionali:

- 
- i. un maestro/tecnico di terzo livello (o più) S.Na.Q. di scherma olimpica e paralimpica, con comprovata esperienza nei Laboratori e nel Protocollo, che sia altresì un *Safeguarding Officer* abilitato;
 - ii. uno psicologo, che sia anche psicoterapeuta;
 - iii. un avvocato, che abbia esperienza nel diritto sportivo e, in particolare, nelle tematiche di *safeguarding policy*, antidoping, *clean sport* e *sport integrity*, nonché nell'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale di Federazioni Italiane Sportive
 - iv. un fisioterapista;
 - v. un infermiere.

18.3 Alla sua prima riunione, il Comitato tecnico scientifico elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Consulente tecnico schermistico dell'organo.

18.4 Compete al Comitato tecnico scientifico, coordinandosi con gli organi dell'Associazione, alla quale darà il sostegno e l'aiuto necessario:

- i. proporre e sostenere iniziative in materia di ricerca, didattica e divulgazione nel campo della scherma e dei Laboratori, che possano tra l'altro favorire il continuo aggiornamento e la costante verifica ed implementazione del Protocollo;
- ii. proporre e sostenere l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa locale o nazionale di contrasto ad ogni forma di violenza, funzionali a favorire il benessere psicoemotivo e la crescita personale tanto in ambito sportivo, quanto nella società;
- iii. proporre e sostenere iniziative in materia di ricerca, didattica e divulgazione nel campo delle politiche di *Safeguarding*, di antidoping, di *clean sport* e *sport integrity*.

Art. 19 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

19.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

19.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

19.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. L'Organo di controllo si riunisce nella medesima occasione delle riunioni del Consiglio direttivo, al termine di quest'ultime.

19.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 20 – Tesserati

20.1 I Tesserati, che possono essere non associati, sono le persone fisiche utenti dei Laboratori promossi, organizzati ed implementati dall'Associazione, che abbiano presentato domanda di partecipare ad un singolo o a più eventi dell'Associazione, ovvero, all'intero ciclo di lezioni, che coincide con la stagione sportiva.

20.2 I Tesserati esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Italiana Scherma, alla quale l'Associazione è affiliata o aggregata, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 15 dello Statuto FIS. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione. I Tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'Associazione e partecipare alle iniziative da quest'ultima promosse.



20.3 I tesserati, tramite l'Associazione, corrispondono la quota di tesseramento alla FIS, oltreché le quote di frequenza corrispondenti all'evento cui intenderanno partecipare, come deliberate dal Consiglio direttivo. Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 36/2021. In particolare, il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

20.4 I Tesserati non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle attività previste per l'Assemblea degli associati e ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art. 21 – Obblighi assicurativi

21.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà, inoltre, sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli Soci.

21.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 – Patrimonio ed entrate

22.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

22.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- i. quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai Tesserati;
- ii. contributi e liberalità dei Soci, di enti privati o pubblici, ovvero, di persone fisiche terze rispetto all'Associazione;
- iii. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni, Soci e persone fisiche terze rispetto all'Associazione;
- iv. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

22.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione del Socio dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

22.4 I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Entro i primi 4 (quattro) mesi di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

23.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, D.Lgs. n. 117/2017, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori ad € 300.000,00 (trecentomila/00);
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6, D.Lgs. n. 117/2017.

23.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

23.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad € 100.000,00 (centomila/00), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati.

23.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

24.2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.

24.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione a fini sportivi del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Norme di riferimento

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del CONI, del CIP e le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e, in subordine, del Codice civile.

